

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **TOMBESI**

Presentata il 18 gennaio 1979

Ripristino della competenza in materia di antichità alla Soprintendenza archeologica di Trieste e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge prevede di dare un assetto organico alla Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici con sede a Trieste che non ha attualmente tutte le competenze che le spetterebbero nella prospettiva ormai acquisita della regionalizzazione delle soprintendenze.

Infatti mentre questa soprintendenza è competente per i monumenti e le gallerie dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda le antichità la sua competenza è limitata all'ambito della provincia di Trieste, mentre il resto della regione è attribuito alla competenza della soprintendenza di Padova.

Si ricorda che:

1) l'istituzione a Trieste della Soprintendenza ai monumenti, alle gallerie e

alle antichità risale al 1923 ed aveva giurisdizione sull'intera Venezia Giulia (ora sottratta in gran parte alla sovranità italiana) con l'Istria, sul Carnaro, su Zara e sul Friuli;

2) la legge 22 maggio 1939, n. 823, toglieva alla soprintendenza di Trieste la competenza sulle antichità per attribuirle alla soprintendenza di Padova;

3) alla fine della seconda guerra mondiale con decreto dell'allora Governo militare alleato di data 11 luglio 1945, confermato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954, veniva ridata alla soprintendenza di Trieste la competenza per le antichità, ma limitatamente all'ambito della sua provincia, rimanendo la competenza per gli altri ambiti regionali a Padova.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Essendo successivamente subentrata la costituzione della regione sembra opportuno regolarizzare definitivamente questa situazione, frutto delle diverse vicende che hanno interessato questi territori nel dopoguerra, riportando alla soprintendenza di Trieste, che è capoluogo regionale, tutte le competenze che le sono proprie.

Pare naturale che tutte le competenze debbano ritornare alla sede di Trieste perché questa città è capoluogo regionale ed anche di conseguenza sede dei principali organi amministrativi della regione, e di quelli decentrati regionalmente dallo Stato.

Si fa presente inoltre che Trieste è sede di una università degli studi di importanza europea, la quale ospita nella sua facoltà di lettere gli istituti di archeologia classica e romana, di storia antica, di glottologia e di epigrafia e, nella sua facoltà di scienze, gli istituti di geologia e di paleontologia, ecc.

Trieste è pure sede di enti e di istituzioni culturali degni di nota come ad esempio, musei di carattere preistorico, archeologico e speleologico, la Società di Minerva (con la pubblicazione *L'Archeografo Triestino*) la Società alpina delle Giulie, la Società XXX ottobre, ecc. (per limitarci nel campo che più direttamente riguarda l'oggetto della presente proposta), oltre ad essere da più di cinquant'anni sede di soprintendenza.

Il territorio di Trieste, inoltre, sovravanza certamente per importanza ogni altra zona della regione nel campo della speleologia (con oltre un migliaio di abissi, foibe, inghiottitoi, caverne e grotte, tra le quali importanti sono quelle della Grotta Gigante, l'Abisso di Trebiciano, la Tana delle Volpi, la Fessura del Vento, la Grotta delle Torri, gli Abissi di Plutone, la Voragine di Noè, ecc.), nel campo della paleontologia (con la Grotta Pocala, la Grotta Azzurra, la Grotta dell'Orso, dell'Alce, ecc.), nel campo della paleontologia (una cinquantina di caverne con resti an-

tropologici sul Carso triestino; numerose stazioni preistoriche all'aperto, tra le quali 25 «castellieri»); e conserva monumenti e vestigia notevoli nel campo dell'archeologia romana (con il teatro romano, gli importanti resti del colle di San Giusto, l'arco di Riccardo, le case romane di via dell'Ospitale e di villa Prandi, lo acquedotto di Val Rosandra, il mitreo di San Giovanni del Timavo, ecc.), e nel campo paleocristiano.

Nel campo della archeologia romana e paleocristiana e della cultura longobarda la regione offre monumenti e segni di altissimo pregio e di grande importanza. Basterebbe ricordare la sola Aquileia. Ma nella regione, oltre ad Aquileia, ci sono i centri di Cividale, di Zuglio, di Sutrio, di Osoppo, di Gemona e di Torre di Podenone, per indicare quelli più significativi. Ma indubbiamente Aquileia sopravanza tutti gli altri per importanza e ricchezza.

Per questo motivo, in considerazione appunto della grande importanza del centro archeologico aquileiese, per la cui valorizzazione si è pure provveduto con la legge speciale 9 marzo 1967, n. 121, si propone la creazione di un ufficio staccato con sede appunto in Aquileia, dipendente tuttavia per unità, razionalità ed organicità di interventi, dalla vicina sede di Trieste, ma indipendente dalla direzione aquileiese del museo archeologico che ha specialmente compiti tecnico-scientifici.

Onorevoli colleghi, per tutte le ragioni anzidette, che sono state brevemente illustrate, per l'importanza dei centri archeologici della regione, per motivi di razionalità, organicità di direzione, rapido e facile contatto con gli organi deliberativi regionali, e per tutti quei motivi inoltre per cui si è scelta la città di Trieste come naturale sede del capoluogo della regione, si propone che sia reintegrata alla soprintendenza di Trieste anche la competenza per le antichità di tutta la regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È attribuita alla Soprintendenza archeologica di Trieste e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste, anche la competenza per le antichità dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia, che ora appartengono alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie, con sede a Padova.

ART. 2.

È istituito, con sede ad Aquileia ed alle dipendenze della Soprintendenza di Trieste, un ufficio staccato avente compiti tecnici, scientifici e direzionali per l'integrale valorizzazione urbanistico-architettonica del centro archeologico di Aquileia, anche per i compiti di cui alla legge 9 marzo 1967, n. 121.

ART. 3.

All'onere finanziario di lire 90.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.